DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI, DI MALATTIA E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO

Art. 3

Soppressione del contributo a favore dell'ENAGM

Le disposizioni concernenti l'accertamento e la riscossione dei contributi sociali di malattia del personale navigante marittimo contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono estese ai contributi a carico degli armatori marittimi di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408, modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134. I predetti contributi affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, con le medesime modalita' e scadenze dei contributi di malattia.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1990, non più in vigore dal 22 marzo 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-fiscalizzazione-degli-oneri-sociali-di/art-3-soppressione-del-contributo-a-favore-dell-enagm/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it